

Messaggio municipale No. 2011-26 concernente la determinazione del moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2011

Al Consiglio comunale di Bioggio

Gentil signora Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri comunali,

con il presente Messaggio municipale l'esecutivo comunale sottopone alla vostra attenzione la richiesta di determinazione del moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2011.

Premessa

In seguito alle recenti sentenze con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha stabilito che il moltiplicatore non può essere determinato dal Municipio sulla base dell'attuale art. 162 LOC ma deve essere stabilito dal Consiglio comunale su proposta dell'esecutivo.

Il Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 10 febbraio 2011, ha sostanzialmente invitato il Consiglio di Stato a proporre e il Gran Consiglio ad adottare le relative modifiche di legge. Con decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale, il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, visto il messaggio no. 6498 del Consiglio di Stato del 25 maggio 2011 e il rapporto no. 6498R della Commissione della legislazione dell'8 giugno 2011, ha decretato:

Art. 1 Scopo

Il presente decreto legislativo definisce le competenze e i criteri per la fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale.

Art. 2 Definizione e competenze

¹*Il moltiplicatore d'imposta è la percentuale di prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del Comune.*

²*L'Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono il moltiplicatore di imposta al più tardi entro il 31 ottobre.*

³*Essi possono decidere una modifica della proposta municipale secondo il cpv. 2 solo se la modifica è stata valutata dalla Commissione della gestione.*

⁴*Il moltiplicatore d'imposta non può in ogni caso essere oggetto di mozione.*

⁵*La decisione di fissazione del moltiplicatore è immediatamente esecutiva.*

⁶*Se il moltiplicatore non è stabilito in tempo utile fa stato il moltiplicatore dell'anno precedente; è riservato l'art. 3.*

Art. 3 Criteri di fissazione del moltiplicatore e intervento del Consiglio di Stato

¹*Nella fissazione del moltiplicatore, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv.*

¹, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5.

²*In casi eccezionali, il Consiglio di Stato può modificare d'ufficio il moltiplicatore se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del Comune, in particolare quando non sono più rispettate le condizioni dell'art. 158 cpv. 5.*

Art. 4 Sospensione di articoli della Legge organica comunale del 10 marzo 1987

Con l'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sospesi l'art. 162LOC e l'art. 110 cpv. 1 lett. a LOC per quanto riferita alla competenza municipale di fissare il moltiplicatore d'imposta.

Art. 5 Entrata in vigore

¹Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

²Esso perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d'urgenza.

Con circolare no. 20110630-5 del 30 giugno 2011, la Sezione degli enti locali ha emanato le relative informazioni che alleghiamo in copia al presente messaggio (allegato a), necessarie ad avviare la procedura di fissazione del moltiplicatore davanti al legislativo comunale.

Nel merito

Secondo i disposti dell'art. 162 LOC il moltiplicatore è il rapporto percentuale tra il fabbisogno ed il gettito dell'imposta cantonale base. L'articolo, prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, continuava recitando che il Municipio lo stabilisce annualmente, dopo l'approvazione del conto preventivo dell'anno ma al più tardi entro il 31 dicembre, secondo i seguenti criteri:

- a) aggiorna, se necessario, il fabbisogno di preventivo;
- b) tiene conto dell'ammontare del capitale proprio;
- c) deduce l'imposta personale e l'imposta immobiliare.

Il preventivo per l'anno 2011 è stato accettato dal CC nella sua seduta del 20 dicembre 2010, decisione cresciuta abbondantemente in giudicato, il cui fabbisogno (dedotte l'imposta personale e l'imposta immobiliare comunale) ammonta a **CHF 9'537'550.--** da prelevare a mezzo imposta.

Il gettito dell'imposta cantonale base delle persone fisiche e di quelle giuridiche per l'anno 2008, accertato dalla SEL il 19 maggio 2011, ammonta a **CHF 16'426'654.--** (senza le imposte alla fonte e le imposte di cui all'art. 99 LT, vedi spiegazioni allegato b).

Tenendo in considerazione questi criteri, il mero calcolo del moltiplicatore aritmetico risulta essere il seguente:

$$\frac{\text{(fabbisogno)} \quad 9'537'550 \times 100}{\text{(gettito PF+PG 2008)} \quad 16'426'654} = 58.1 \%$$

Il 16 maggio 2011 il legislativo comunale ha approvato il consuntivo 2010 dal quale risulta un capitale proprio al 31.12.2010 di **CHF 11'380'399.84**; secondo i disposti dell'art. 169 cpv. 2 LOC e dell'art. 3 del Decreto legislativo (allegato c), l'ammontare del capitale proprio non può superare il gettito d'imposta cantonale base salvo autorizzazione del Consiglio di Stato. Nella fattispecie il capitale proprio è inferiore al gettito 2008.

Fatte queste premesse, l'esecutivo comunale propone il mantenimento dell'attuale moltiplicatore, fissato al **62.5%** e vigente dal 2008, per i seguenti motivi:

- Il notevole aumento del gettito dell'imposta cantonale base per l'anno 2008 (+ 16.365% rispetto al gettito 2007) influirà certamente sul consuntivo 2011 per quelle voci legate prevalentemente al gettito quali i costi per contributi propri e più specificatamente il contributo comunale ai fondi di previdenza AVS/AI/PC/AM, i provvedimenti di protezione legge famiglie, il contributo anziani in case di cura e i contributi al fondo di perequazione e di livellamento.

Ad esempio il conguaglio 2010 del contributo comunale ai fondi di previdenza AVS/AI/PC/AM (conto no. 550.361.01) sarà calcolato tenendo in considerazione il gettito cantonale 2008 con un plafonamento del 9%, ossia CHF 1'453'638.15 (9% di CHF 16'151'535 gettito complessivo, cfr. allegato d) contro un preventivo di CHF 1'310'000.— (calcolato sull'accertamento relativo al 2007).

- La Sezione degli Enti locali, alla stesura del presente Messaggio, ci ha informato che il contributo di livellamento del corrente anno, a dipendenza di un paio di variabili non ancora sicure, potrà variare da 2.1 a 2.2 mio. di franchi. A Preventivo 2011, con i dati possesso al momento dell'allestimento, per il contributo di livellamento sono stati inseriti 2 mio. di franchi.
- Un'eventuale riduzione del moltiplicatore per l'anno 2011 di 2.5 punti comporterebbe un aumento del contributo di livellamento per l'anno 2012 di ca. 160'000 franchi. Infatti, il moltiplicatore 2011 avrà influenza sul contributo di livellamento che il Comune sarà tenuto a pagare nel 2012.
- Con un moltiplicatore al 62.5% si avrebbe un ricavo d'imposte comunali, basandoci sul gettito cantonale 2008, di circa CHF 10'260'000 contro un fabbisogno di ca CHF 9'540'000 pari quindi ad un avanzo d'esercizio di circa CHF 720'000. Questo risultato verrebbe in buona parte vanificato da quanto espresso in queste nostre premesse.
- Con un moltiplicatore al 60% il ricavato d'imposte comunali sarebbe di ca CHF 9'850'000 e quindi il risultato finale d'esercizio, tenuto conto di quanto sopra esposto, potrebbe anche rilevarsi negativo.
- Non possiamo dimenticare che in autunno avrà luogo la votazione sulla possibile aggregazione con i Comuni di Aranno e Cademario e quindi in attesa dell'esito di questa votazione il Municipio raccomanda, come detto sopra, il mantenimento del moltiplicatore al 62.50%

Il calcolo del moltiplicatore matematico, esposto a pagina 2, non tiene conto di questi maggiori oneri derivanti dall'aumento del gettito 2008 e che il Comune sarà tenuto a versare o costi maggiori che sarebbe tenuto a versare nel caso di riduzione del moltiplicatore.

Conclusioni

L'esecutivo comunale ,

- richiamato quanto sopra esposto;
- ritenuto che il moltiplicatore non deve essere legato automaticamente alla copertura del fabbisogno di preventivo, ma può rimanere un vero e proprio "moltiplicatore politico" che tiene in considerazione anche una certa stabilità dell'imposizione fiscale;
- a fronte degli investimenti che il Comune sarà chiamato a breve termine a finanziare soprattutto per quanto riguarda l'edilizia scolastica (Scuola dell'Infanzia),

invita il lodevole Consiglio comunale a voler

d e c i d e r e :

1. E' approvato il Messaggio Municipale no. 2011/26 concernente la determinazione del moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2011;
2. Il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2011 è fissato al 62.5%.

Con stima e cordialità.

Per il Municipio

Il sindaco:

Mauro Bernasconi



La vice segretaria:

Giusi Zanotti

RM. no.1007/2011 del 16 agosto 2011

Municipale responsabile: L. Piffaretti

Allegati:

- a) circolare no. 20110630-5 del 30 giugno 2011 della Sezione enti locali
- b) estratto art. 99 Legge tributaria
- c) decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale
- d) gettito complessivo dell'imposta cantonale 2008 per il Comune di Bioggio

Va per rapporto a:

G	E	AP	P	CT GA	PR
X					

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Divisione degli interni

Funzionario
incaricato

C. Biasca

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091 814.17.11

A tutti i Municipi
del Cantone
per e-mail

Bellinzona
30 giugno 2011



Ns. riferimento

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 20110630-5

Decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale

Signori e signore Sindaco e Municipali,

il 21 giugno 2011 il Gran Consiglio ha adottato un **Decreto legislativo (DL) urgente** in tema di moltiplicatore comunale, in deroga agli artt. 162 LOC e art. 110 cpv. 1 let. a LOC (**cf. art. 4 DL**).

Il Decreto legislativo entra immediatamente in vigore ed è valido per un anno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (**cf. art. 5 DL**), intercorsa il 28 giugno 2011 (cf. allegato stralcio BU 28/2011 del 28 giugno 2011).

Il Decreto urgente è di riferimento per la fissazione del moltiplicatore 2011. Esso vale però anche per la fissazione dei coefficienti d'imposta degli anni precedenti in quei Comuni le cui decisioni municipali riferite agli anni passati sono state oggetto di ricorso e annullate dal Tribunale cantonale amministrativo.

Per il contesto che ha fatto da sfondo all'emanazione del Decreto rimandiamo alle ampie considerazioni del Messaggio governativo n. 6498 del 25 maggio 2011 e del relativo rapporto della Commissione della legislazione (cf. www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes).

Si ricorda unicamente che il cambiamento è stato reso necessario da una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo relativa al Comune di Losone, con la quale è stato accolto un ricorso che contestava l'attuale competenza municipale a fissare il moltiplicatore d'imposta comunale.

Con l'obiettivo di dar seguito a detta sentenza, il Consiglio di Stato ha sottoposto il 31 marzo scorso ai Municipi, in breve consultazione, una proposta di modifica vera e propria della LOC (sul relativo esito vedi punto V del Messaggio governativo n. 6498). Consiglio di Stato e Gran Consiglio hanno tuttavia infine optato per una soluzione transitoria; l'oggetto in questione tocca infatti aspetti assai delicati, che richiedono attenta e non affrettata ponderazione (cf. punto VI Messaggio governativo n. 6498). La soluzione definitiva sarà oggetto di un ulteriore messaggio al Gran Consiglio, con il quale si proporrà una modifica della LOC.

Esponiamo qui sotto i contenuti essenziali del Decreto urgente, in modo che i Comuni possano avviare subito la procedura di fissazione del moltiplicatore d'imposta 2011, sottoponendo il relativo messaggio municipale al Legislativo comunale.

Competenza e termini di decisione

La competenza a decidere sul moltiplicatore è stata attribuita **all'Assemblea o al Consiglio comunale**.

Per il moltiplicatore 2011, questa decisione dovrà intervenire **entro il 31 ottobre 2011 (cfr. art. 2 cpv. 2 DL)**. Tale termine tiene conto dei tempi tecnici ragionevolmente necessari per esperire l'iter procedurale e giungere in tempo utile ad approvare il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2011.

E' nondimeno prevista **una disposizione "rete"**, stante la quale se il moltiplicatore d'imposta non dovesse essere stabilito in tempo utile (ovvero con decisione definitiva entro il 31 dicembre), fa stato il moltiplicatore dell'anno precedente (**art. 2 cpv. 6 DL**) senza che sia necessaria una nuova determinazione degli organi comunali.

La decisione del Legislativo sul moltiplicatore sarà immediatamente esecutiva (**art. 2 cpv. 5 DL**). Un ricorso al Consiglio di Stato contro la medesima è quindi sprovvisto dell'effetto sospensivo. Per il moltiplicatore 2011 (o evt. precedenti) La decisione non soggiacerà al referendum facoltativo.

Proposta di moltiplicatore e procedura

Al **Municipio** compete proporre al Legislativo la percentuale di moltiplicatore, attraverso apposito messaggio municipale (**cfr. art. 2 cpv. 2 DL**). La proposta dovrà essere motivata con tutte le opportune valutazioni e previsioni d'ordine finanziario. Il messaggio dovrà essere licenziato al più tardi entro 30 giorni prima della seduta del Consiglio comunale e seguire l'usuale iter LOC, in particolare sul medesimo dovrà esprimersi con rapporto la Commissione della Gestione.

Onde rispettare il termine del 31 ottobre 2011 attiriamo la vostra attenzione sul fatto che questo messaggio va licenziato il più presto possibile dai Municipi.

E' pure aperta **alla Commissione della Gestione** rispettivamente **a singoli consiglieri comunali** la facoltà di proporre, in sede di esame del messaggio municipale, **una proposta alternativa di moltiplicatore** (controproposta, emendamento) rispetto a quella municipale. La questione è però assai delicata e sensibile. Toccare anche di pochi punti un moltiplicatore richiede serie e approfondite valutazioni prima di tutto tecniche, fermo restando che l'obiettivo imprescindibile è quello dell'equilibrio delle finanze comunali.

A garanzia di un minimo di approfondimento è quindi stato stabilito il principio secondo il quale il Legislativo può decidere una proposta di moltiplicatore diversa da quella municipale, solo a condizione che la stessa **sia stata valutata** nei suoi aspetti finanziari essenziali **dalla Commissione della gestione (cfr. art. 2 cpv. 3 DL)**. Ciò nel rapporto commissionale o eventualmente con parere/ indicazione successiva prima o durante la seduta di CC.

La procedura dell'art. 2 cpv. 3 DL va considerata quale iter speciale, in deroga all'ordinaria procedura dell'art. 38 cpv. 2 LOC per gli emendamenti in sede di legislativo. Da notare inoltre che è qui tralasciata la differenziazione fra proposta di modifica sostanziale e marginale prevista dall'art. 38 cpv. 2 LOC, di difficile definizione nell'ambito del moltiplicatore.

Il moltiplicatore d'imposta **non** potrà invece in ogni caso essere oggetto di proposta di mozione (**art. 2 cpv. 4 DL**).

Criteria per la fissazione del moltiplicatore

La proposta municipale di moltiplicatore (o evt. le controproposte in sede di Legislativo), così come la relativa decisione dell'Assemblea comunale o il Consiglio comunale devono tener conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1 LOC, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5 (**cf. art. 3 cpv. 1 DL**). E' già così oggi per la decisione municipale sul moltiplicatore.

Il concetto dell'equilibrio finanziario è ulteriormente precisato dall'art. 2 Rgfc, dove si rileva che il conto di gestione corrente va pareggiato a medio termine. Come finora, il moltiplicatore non deve quindi essere legato automaticamente alla copertura del fabbisogno di preventivo, ma può rimanere un vero e proprio "moltiplicatore politico" che tiene in considerazione anche una certa stabilità dell'imposizione fiscale. Il tutto ruota in definitiva attorno alla presenza di capitale proprio, che permette di assorbire eventuali disavanzi: e ciò in relazione al fatto che il fabbisogno di preventivo, così come il gettito d'imposta cantonale base del Comune stimato in tale occasione, possono divergere anche in modo sostanziale da quanto risulterà poi a consuntivo. In questo senso, la LOC fornisce gli estremi del concetto di equilibrio a medio termine, nella misura in cui il capitale proprio non può superare l'importo di un gettito di imposta cantonale base (art. 169 cpv. 2 LOC), rispettivamente non può essere negativo (eccedenza passiva) per più di 4 anni (art. 158 cpv. 5 LOC). Entro questi estremi è lasciato peraltro al Comune un ampio margine nella fissazione della pressione fiscale, che verrà quindi fatta dipendere da argomentazioni di politica finanziaria (livello di spesa, programma di investimenti, presenza di riserve-capitale proprio, attrattiva fiscale ecc.).

Vigilanza del Consiglio di Stato

Per evitare che crassi "errori" di valutazione degli organi comunali possano causare al Comune gravi problemi finanziari, il Decreto legislativo prevede uno specifico disposto di vigilanza, che consente al Consiglio di Stato di intervenire d'imperio sul moltiplicatore d'imposta in casi eccezionali, se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del Comune (**cf. art. 3 cpv. 2 DL**).

Con quanto precede speriamo di avervi dato le informazioni necessarie per avviare la procedura di fissazione del moltiplicatore davanti al vostro Legislativo. Per quei Comuni che avessero nel frattempo già emesso una decisione municipale al riguardo, indichiamo comunque di sottoporre l'oggetto a conferma all'Assemblea o al Consiglio comunale.

Rimanendo a disposizione, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

PER LA SEZIONE ENTI LOCALI

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca

Il Capoufficio
gestione finanziaria:

J. Derighetti

Copia p.c.:

- N. Gobbi, Direttore del Dipartimento delle Istituzioni
- G. Santini, Direttore Divisioni Interni

Annesso:

- stralcio BU 28/2011 del 28 giugno 2011 con Decreto legislativo urgente

Estratto Legge tributaria

Art. 99[\[129\]](#) Lo Stato corrisponde il 40 per cento dell'importo dell'imposta immobiliare della aziende idroelettriche ai comuni partecipanti a qualsiasi titolo al riparto, in base alla legge speciale, proporzionalmente all'imposta base loro assegnata.

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 24 giugno 2011 n. 109)

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale

(del 21 giugno 2011)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 25 maggio 2011 n. 6498 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 8 giugno 2011 n. 6498R della Commissione della legislazione,

decreta:

Scopo **Art. 1** Il presente decreto legislativo definisce le competenze e i criteri per la fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale.

Definizione e competenze **Art. 2** ¹Il moltiplicatore d'imposta è la percentuale di prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del Comune.

²L'Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono il moltiplicatore di imposta al più tardi entro il 31 ottobre.

³Essi possono decidere una modifica della proposta municipale secondo il cpv. 2 solo se la modifica è stata valutata dalla Commissione della gestione.

⁴Il moltiplicatore d'imposta non può in ogni caso essere oggetto di mozione.

⁵La decisione di fissazione del moltiplicatore è immediatamente esecutiva.

⁶Se il moltiplicatore non è stabilito in tempo utile fa stato il moltiplicatore dell'anno precedente; è riservato l'art. 3.

Criteri di fissazione del moltiplicatore e intervento del Consiglio di Stato **Art. 3** ¹Nella fissazione del moltiplicatore, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5.

²In casi eccezionali, il Consiglio di Stato può modificare d'ufficio il moltiplicatore se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del Comune, in particolare quando non sono più rispettate le condizioni dell'art. 158 cpv. 5.

Sospensione di articoli della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 **Art. 4** Con l'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sospesi l'art. 162 LOC e l'art. 110 cpv. 1 lett. a LOC per quanto riferita alla competenza municipale di fissare il moltiplicatore d'imposta.

Entrata in vigore **Art. 5** ¹Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

²Esso perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d'urgenza.

Bellinzona, 21 giugno 2011

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Guidicelli**

Il Segretario: **R. Schnyder**

Gettito complessivo dell'imposta cantonale per il Comune di Bioggio 2008

Voce	Emesse	Valutate	Totale
Persone fisiche 2008	6'650'132.00	397'616.00	7'047'748.00
Persone giuridiche 2008	7'807'450.00	1'571'456.00	9'378'906.00
imposte alla fonte 2008	1'309'546.00	-	1'309'546.00
art. 99 LT 2008	116'090.00	30'497.00	146'587.00
Totale imposte			17'882'787.00
dedotto Contributo di livellamento 2008			1'731'252.00
Gettito complessivo			16'151'535.00